

PSP Programmazione 2023-2027

INTERVENTI SETTORIALI IN APICOLTURA Esercizio finanziario FEAGA 2026

Delibera di Giunta Regionale del 16 giugno 2025, n. 771

Intervento B Azione B2.2: Acquisto di prodotti per l'alimentazione di soccorso degli alveari

Disposizioni e modalità attuative – Spese ammissibili e massimali di spesa

1 FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

Il Regolamento (UE) n. 2021/2115 prevede una serie di azioni al settore dell'apicoltura dirette a migliorare le condizioni della produzione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti.

L'Italia, all'interno del PSP 2023-2027, ha comunicato gli interventi attivati, e nello specifico quelli relativi alle lettere a), b), e) ed f) di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/2115 sopra citato. La Commissione Europea ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale con Decisione di Esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022, (C(2022) 8645 final), del 23 ottobre 2023 (C(2023) 6990 final), del 30 settembre 2024 (C(2024) 6849 final) e dell'11 dicembre 2024 (C(2024) 8662 final).

Con Decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768, modificato dal Decreto Ministeriale del 30 maggio 2023, n. 278467 e dal Decreto Ministeriale del 19 maggio 2025, n. 221775, sono state emanate le disposizioni nazionali di attuazione per quanto concerne gli interventi strutturali a favore del settore dell'apicoltura.

Con il presente bando si dà attuazione alle seguente azione afferente all'intervento B Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, ai fini di:

ii) Benessere delle api (animal welfare);

Azione B2.2 - Acquisto di prodotti per l'alimentazione di soccorso degli alveari

1.2 Dotazione finanziaria

Per l'attuazione dell'azione riportata al precedente punto 1.1 l'importo dei fondi messi a disposizione con il presente bando sono:

INTERVENTO	AZIONE	RISORSE (euro)	BENEFICIARI
B	B2.2	55.000,00	Apicoltori

L'importo potrà essere incrementato a seguito di risorse rese disponibili da altre azioni qualora in queste le risorse superassero il fabbisogno o da nuove risorse assegnate dal Ministero, con le modalità di cui all'Allegato B alla DGR n. 771/2025, punto 5.1 e punto 5.2.

2. REQUISITI DI ACCESSO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Sulla base delle tipologie di beneficiari previsti nell'allegato II del Decreto Ministeriale n. 614768/2022 e ss.mm.ii. e della Delibera di Giunta Regionale del 16 giugno 2025, n. 771 ai fini dell'attuazione dell'azione prevista i soggetti beneficiari individuati devono:

a) essere apicoltori con sede legale in Regione Toscana, detentori di partita IVA, che abbiano dato comunicazione all'Azienda USL di quanto disposto dalla normativa in materia di anagrafe apistica di cui al Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53" e al Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 "Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)", e agli articoli 5 e 8 della L.R. n. 49/2018 "Disposizioni per lo svolgimento dell'apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009". Non sono ammessi coloro che esercitano l'attività di apicoltura per autoconsumo come definito dalla L.R. n. 49/2018, nonché gli apicoltori registrati nella anagrafe apistica nazionale con attività classificata "Allevamento familiare";

b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);

c) non aver riportato condanne (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico).

d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);

e) non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa ammessa a finanziamento;

f) possedere il fascicolo elettronico aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritto all'anagrafe regionale sul sistema informativo di ARTEA;

g) condurre al momento della presentazione della domanda almeno 105 alveari registrati come tali in anagrafe apistica di cui al D.Lgs n. 134/2022 e al Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023.

I requisiti di cui ai punti da a) a g) devono essere posseduti, pena l'inammissibilità al sostegno, in sede di domanda iniziale, e mantenuti, con riferimento ai punti a) e da c) ad f), in sede di domanda di accertamento finale, pena l'esclusione dal sostegno.

Relativamente al punto b) (regolarità contributiva), nel caso venga riscontrata, in fase di pagamento una eventuale inadempienza contributiva, ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 convertito in legge del 9 agosto 2013, n. 98 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 così come modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

3. CONDIZIONI GENERALI SULLE SPESE E IMPEGNI

3.1 Azioni finanziabili e spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le spese e i materiali, secondo i massimali ivi riportati, di cui al punto 8.

Per ciascuna azione sopra elencata non sono ammissibili le spese riportate nell'allegato II al Regolamento (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 e nell'allegato III al decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 e ss.mm.ii, ove pertinenti, come riportati in Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale del 16 giugno 2025, n. 771.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono inoltre soggetti, a quanto previsto dalle disposizioni del regolamento 2022/126, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1, 9, e 10.

3.2 Ammissibilità delle spese e obblighi

Sono eligibili al sostegno gli acquisiti e le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto ed entro la data di presentazione della domanda di accertamento finale.

Il beneficiario, con riferimento agli acquisti e alle spese effettuati dal giorno successivo alla presentazione della domanda di aiuto, dovrà riportare su tutte le fatture l'indicazione "ai sensi del Regolamento UE n. 2021/2115" nonché il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (CUP), così come previsto dall'art. 11 Legge 16 gennaio 2003, n. 3, associato a ciascuna domanda presentata secondo quanto previsto al paragrafo 4.2. pena la non ammissibilità della spesa sostenuta. Il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (CUP) dovrà inoltre essere riportato su tutti i giustificativi di spesa, pena la non ammissibilità della spesa sostenuta.

I materiali oggetto di sostegno devono essere rendicontati nell'anno di riferimento del Programma.

3.3 Percentuali di sostegno per tipologia di azione

La percentuale di sostegno rispetto alla spesa ammessa è la seguente:

AZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	PERCENTUALE
B2.2	Acquisto di prodotti per l'alimentazione di soccorso degli alveari	50%

La spesa massima ammissibile per beneficiario è stabilita solo successivamente alla comunicazione del rapporto ISMEA che accerta la "crisi climatica" al MASAF, e da questo approvato con proprio provvedimento secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del Decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 e ss.mm.ii.

L'importo della spesa massima ammessa è determinata con la procedura di cui al punto 5.4.

In ogni caso, per poter accedere al contributo, in sede di accertamento finale deve risultare che sia stata effettuata una spesa di importo minimo pari a euro 1.000,00.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INIZIALE DI AIUTO E DELLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO FINALE

4.1 Modalità di presentazione della domanda iniziale di sostegno e della domanda di accertamento finale

Il beneficiario che intende accedere al sostegno previsto per l'Intervento B Azione B2.2 deve presentare domanda iniziale e successiva relativa domanda di accertamento finale nei termini stabiliti ai successivi capitoli "*Termini di presentazione della domanda iniziale*" e "*Termini di presentazione della domanda di accertamento finale*". Nel caso di presentazione di più domande sul sistema informativo di ARTEA sulla medesima Azione, verrà considerata valida l'ultima domanda inserita in ordine cronologico escludendo le precedenti.

La domanda iniziale di sostegno e la domanda di accertamento finale devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

4.2 Termini di presentazione della domanda iniziale e della domanda di accertamento finale

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda iniziale **dal giorno successivo alla adozione del presente atto ed entro e non oltre le ore 23.59.59 del giorno 15 settembre 2025**. Le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, non sottoscritte o non presentate, non sono ricevibili e di conseguenza inammissibili al sostegno.

I soggetti ammessi nell'elenco unico regionale delle domande ammesse, di cui al punto 5.2, devono concludere gli acquisti, sostenere le spese e presentare la domanda di accertamento finale **entro le ore 23.59.59 del giorno 30 giugno 2026**. Le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, non sottoscritte o non presentate decadono dal sostegno.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione di ARTEA. La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Il richiedente dichiara in istanza:

- di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) n. 679/2016 e della normativa nazionale;
- di essere a conoscenza che con la sottoscrizione della domanda sottoscrive ogni documento e relazione ad essa allegata.

5. VALUTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE INIZIALI DI SOSTEGNO E DELLE DOMANDE DI ACCERTAMENTO FINALE

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Non sono previsti criteri di priorità, in quanto tutte le domande ammesse saranno finanziate con le modalità stabilite nel presente atto.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno ammissibile a finanziamento, è applicata una riduzione percentuale a tutte le domande presentate sulla base delle risorse disponibili e dell'importo finanziabile come stabilito al punto 5.4.

5.2 Istruttoria delle domande iniziali di sostegno e formazione dell'elenco unico regionale

I Settori territoriali regionali eseguono, per le domande che ricadono nel territorio di competenza, l'istruttoria delle domande iniziali, sulla base del presente provvedimento e delle specifiche disposizioni emanate da ARTEA.

I Settori territoriali regionali completano, nel sistema ARTEA, le istruttorie delle domande iniziali di sostegno entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande stesse, comunicando entro tale data al Settore produzioni agricole vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle aziende agricole e agroalimentari le domande ammesse e le domande respinte.

Il Settore regionale competente per l'emanazione del presente bando approva, entro 30 giorni dall'ultima comunicazione di cui al punto precedente, l'elenco unico regionale, contenente le domande d'aiuto ammesse con indicazione della spesa presunta, generata da ARTEA.

Il suddetto settore approva con decreto l'elenco delle domande non ammesse come risultante dall'istruttoria sul sistema ARTEA.

La graduatoria è pubblicata sul sito della Regione e sul BURT; la pubblicazione sul BURT vale come comunicazione ai soggetti interessati.

L'ammissione della richiesta di sostegno e la presentazione della domanda di accertamento finale, ancorché istruita positivamente, non dà automaticamente diritto alla erogazione del sostegno. Il sostegno sarà erogato eventualmente soltanto a seguito del riconoscimento da parte del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dello stato di "crisi climatica" evidenziata da ISMEA nelle forme indicate all'articolo 7 comma 3 del decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 e ss.mm.ii, con indicazione della quantità di alimentazione di soccorso mediamente somministrata espressa in kg/alveare e il prezzo medio unitario nazionale, che saranno indicate. Per quanto concerne la spesa ammessa e il relativo contributo spettante, questi saranno determinati secondo quanto previsto al successivo punto 5.4.

5.3 Istruttoria delle domande di accertamento finale e approvazione elenchi domande potenzialmente liquidabili

I Settori territoriali regionali eseguono, per le domande che ricadono nel territorio di competenza, l'istruttoria delle domande di pagamento, sulla base del presente provvedimento e delle specifiche disposizioni emanate da ARTEA.

I Settori territoriali regionali entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di accertamento finale completano le istruttorie delle stesse e approvano con decreto dirigenziale gli elenchi delle domande potenzialmente liquidabili, comunicandolo al Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche, promozione. Sostegno agli investimenti delle aziende agricole e agroalimentari.

5.4 Formazione dell'elenco delle domande finanziate

Solamente nel caso in cui sia riconosciuta dal MASAF la "crisi climatica", a seguito delle comunicazioni di cui al punto 3.1.1 e punto 5.3 viene redatto l'elenco delle domande ammesse e finanziate tenuto conto:

- della spesa massima ammissibile per beneficiario stabilita successivamente alla comunicazione del rapporto ISMEA, determinata dal numero di alveari in possesso dal beneficiario alla data di presentazione della domanda moltiplicato per la quantità media nazionale di alimentazione somministrata, espressa in kg/alveare, e il prezzo medio unitario nazionale come determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del Decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 e ss.mm.ii;

- della spesa effettivamente rendicontata e ammessa in sede di accertamento finale;

- della la spesa prevista con la domanda di sostegno;

ammettendo al calcolo della spesa ammessa e del relativo contributo massimo erogabile la minore delle tre.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno ammesso a finanziamento, è applicata una riduzione percentuale a tutte le domande presentate sulla base delle risorse disponibili e dell'importo finanziabile per beneficiario.

Alla disponibilità finanziaria concorrono, oltre all'importo stanziato con Deliberazione di Giunta Regionale del 16 giugno 2025, n. 771, le eventuali risorse disponibili ai sensi del punto 5.2 e del punto 5.3, dell'Allegato B alla citata DGR n. 771/2025.

ARTEA liquida tutte le domande ammesse e finanziate **entro il 15 ottobre 2026**.

6. VERIFICHE, RINUNCE, SANZIONI, VARIANTI E CONTROLLI

6.1 Verifiche

Le verifiche finali a seguito della presentazione della domanda di accertamento finale sono disciplinate oltre che dal presente bando, dalle specifiche disposizioni emanate da ARTEA.

L'apicoltore che accede al finanziamento ha l'obbligo di svolgere l'attività apistica per almeno 3 (tre) anni successivamente alla data di pagamento del contributo, pena la revoca del sostegno erogato e la restituzione delle somme liquidate.

6.2 Rinunce

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al sostegno deve comunicarlo al Settore territoriale regionale competente per l'istruttoria **entro e non oltre dieci giorni lavorativi** dalla data di pubblicazione sul BURT dell'elenco delle domande ammesse.

6.3 Sanzioni

In caso di comunicazione di rinuncia al contributo su una determinata azione, successiva alla data come determinata dal paragrafo 6.2, o di mancata presentazione della domanda di accertamento finale, il titolare della domanda è escluso dai benefici della medesima azione per l'anno successivo a valere dalla presente programmazione e unicamente con riferimento alle procedure di attuazione relative alla azione di cui trattasi.

Qualora in sede di controllo in loco, di cui al successivo punto 6.5, risultasse che l'intervento è incorso nelle sanzioni di cui all'articolo 24 – undecies, commi 1 e 2, del D.Lgs del 17 marzo 2023, n. 42, oltre alla sanzione ivi prevista, il beneficiario è escluso dalla presentazione di richiesta di finanziamento per la medesima azione su interventi strutturali in apicoltura per l'esercizio finanziario successivo.

Qualora l'intervento incorra anche nella sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 24 – undecies del D.Lgs n. 42/2023 sopra citato, il beneficiario è escluso dalla presentazione di richiesta di finanziamento su interventi strutturali in apicoltura per la medesima azione per i due esercizi finanziari successivi.

Le sanzioni di cui ai precedenti capoversi sono cumulabili fra loro.

6.5 Controlli in loco

I settori competenti all'attività gestionale sul territorio effettuano controlli in loco sul 100% delle istanze di accertamento presentate. Il controllo in loco può essere sostituito da un controllo effettuato da remoto utilizzando adeguata tecnologia (es. documentazione fotografica, video o altro), fermo restando la verifica fisica in loco di almeno il 10% delle istanze di accertamento presentate.

ARTEA effettua i controlli ex post in loco ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Ministeriale n. 410748 del 4 agosto 2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori”.

7. DISPOSIZIONI FINALI

7.1 Trattamento dei dati personali

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:
 - partecipazione al bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli. Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679. I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruttoria della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. La sottoscrizione della domanda di sostegno comporta l'adesione al trattamento stesso;
4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza all'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ad all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
6. Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)

7.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. il responsabile del procedimento è:

Il Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" è responsabile:

- dell'approvazione dell'elenco unico regionale delle domande ammesse, e dell'eventuale successivo elenco unico delle domande ammesse con indicazione dell'importo finanziabile.

I Settori competenti all'attività gestionale a livello territoriale della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale sono responsabili:

- dell'istruttoria di ammissibilità e della successiva istruttoria di accertamento delle spese sostenute delle singole domande ricadenti nel territorio di competenza.

L'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura è responsabile:

- della modulistica dell'istanza di sostegno e di istruttoria, nonché del calcolo della spesa massima ammissibile e dell'importo effettivamente finanziato;
- degli adempimenti previsti all'articolo 7 del decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 e ss.mm.ii.

7.3 Interessi in caso di controversia

In qualunque caso di controversia attinente all'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione del contributo di cui al presente intervento, si applicano gli interessi di cui all'articolo 1284, primo comma, Codice Civile.

Per informazioni si possono consultare le pagine web della Regione Toscana alla sezione: Esplora i temi/Agricoltura e alimentazione/Zootecnia.

8. Spese ammissibili

Le spese ammissibili con i relativi massimali di spesa per le l'Intervento B Azione B2 sono:

1. Nutrizione di soccorso secondo le modalità previste dal PSP.

8.1 Massimali di spesa

Le spese ammissibili con i relativi massimali di spesa, in sede preventiva, per l'Intervento B Azione B2 sono:

1. Nutrizione di soccorso secondo le modalità previste dal PSP.

Note	Tipologia di spesa	Costo unitario massimo ammissibile IVA esclusa
[1]	Candito per alimentazione api (euro al kg)	1,90
[1]	Sciroppo per alimentazione api (euro al kg)	1,50

Non sono ammesse altre tipologie di alimentazione di soccorso.

[1] Per la determinazione finale della spesa ammissibile, il prezzo massimo ammissibile per l'acquisto di prodotto per alimentazione di soccorso corrisponderà al prezzo medio unitario nazionale indicato da ISMEA ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del DM 30 novembre 2022, n. 614768 e ss.mm.ii.

Le spese generali non sono ammesse.